



Decreto Dirigenziale n. 241 del 04/10/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - ALL. III - SEZ. IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E NUMERO DI RICONOSCIMENTO COMUNITARIO 15 698 - STABILIMENTO TRASFORMAZIONE DEL LATTE E SUOI DERIVATI (PP) - DITTA CASEIFICIO DUCA DI SALSA DI ALLOCCA ANTONIO, SEDE OPERATIVA IN SOMMA VESUVIANA (NA) - VIA DUCA DI SALZA, N. 19

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. n. 339/SAN/STAP-NA del 20.07.2007, lo stabilimento della ditta Caseificio DUCA DI SALSA di Allocca Antonio, con sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Duca di Salza, n. 2 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Duca di Salza, n. 19, è stato riconosciuto idoneo per uno stabilimento di trasformazione del latte e suoi derivati (PP) con Approval Number 15 698, ai sensi dei Regg.ti CE 852-853/04;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari dell'ASL NA 3 SUD, con nota prot. n. 243 del 2.10.2012, ha trasmesso l'esito dell'AUDIT n. 01/2012 del 28.09.2012 effettuato da personale medico veterinario dell'ASL citata presso lo stabilimento di che trattasi e nel contempo viene chiesta la sospensione dell'opificio in oggetto per 20 gg. (venti) in quanto sono state accertate gravi carenze;

RITENUTO di poter accogliere la predetta richiesta, disponendo la sospensione temporanea dell'attività della ditta de qua, per un periodo di 20 gg. (venti) e comunque non superiore a 12 mesi, a far data dal presente provvedimento, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione della Giunta Regionale Campania n. 377 del 31.7.2012, subordinando la riattivazione, entro il predetto termine, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente circa il mantenimento dei requisiti previsti dai Regg. CE 852-853/2004 e la conseguente comunicazione allo STAP secondo le procedure stabilite;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta Caseificio DUCA DI SALSA di Allocca Antonio, con sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Duca di Salza, n. 2 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Duca di Salza, n. 19, riconosciuta con approval Number 15 698, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il T.U.A. 152/2006;
il D. Lgs.vo 128/2010;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012 pubblicata sul BURC n. 53 del 20.8.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di disporre la sospensione temporanea dell'attività di trasformazione del latte e suoi derivati (PP) relativa alla Sez. IX - All. III del Reg. CE 853/04 (PP.), nello stabilimento della ditta Caseificio DUCA DI SALSA di Allocca Antonio, con sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Duca di Salza, n. 2 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Duca di Salza, n. 19, riconosciuto con Approval Number 15 698, per un periodo di 20 gg. e comunque non superiore a 12 mesi, a decorrere dalla data del presente provvedimento, pena la revoca del riconoscimento, così come stabilito nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 31.7.2012;

di subordinare la riattivazione dell'attività produttiva sospesa, presso lo stabilimento della ditta in oggetto, alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta Caseificio DUCA DI SALSA di Allocca Antonio, con sede legale in Somma Vesuviana (NA), Via Duca di Salza, n. 2 e sede operativa in Somma Vesuviana (NA), alla Via Duca di Salza, n. 19, riconosciuta con approval number 15 698, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, al Settore Veterinario Regionale, al Servizio di Segreteria di Giunta Regionale Campania e al Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario A.S.L. NA 3 SUD per la notifica alla ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Prof. Prospero Volpe